



Decreto Dirigenziale n. 800 del 12/09/2014

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività Produttive

Oggetto dell'Atto:

ART. 12 D. LGS. N. 387/2003. AUTORIZZAZIONE IMPIANTI DA FONTE RINNOVABILE.
DD.DD. AGC 12/SETT04 NN. 377/2010 E 191/2011, PROROGA FINE LAVORI.
PROPONENTE TERNA S.P.A.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. con Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- b. il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo Decreto;
- c. il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- d. il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- e. lo stesso comma 4 stabilisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- f. con atto della Giunta Regionale della Campania n°460 del 19 marzo 2004 (BURC n. 20 del 26 aprile 2004) è stata individuata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel Settore "Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche" dell'Area Generale di Coordinamento "Sviluppo Settore Secondario" la struttura regionale responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, per le attività afferenti le previsioni dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;
- g. il comma 1, dell'art. 9 della Legge Regionale n. 12 del 28 novembre 2007, così come integrato dal comma 5 dell'art. 32 della L.R. n. 1/08, nel modificare la L.R. n. 11 del 4 luglio 1991 ha istituito nell'AGC 12, rinominata "Sviluppo Economico", il Settore 04 "Regolazione dei Mercati" struttura a cui, tra l'altro, è affidata la competenza della gestione delle attività relative alle autorizzazioni per le strutture di vendita e gli insediamenti produttivi;
- h. con DM 10/9/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n° 219 del 18/9/2010, il MISE ha emanato le "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" (d'ora in poi Linee Guida Nazionali) in applicazione del citato comma 10 dell'art. 12 del D.lgs. N°387/03;
- i. la Giunta Regionale con deliberazione n. 612 del 29/10/2011, ha approvato il Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- j. la Giunta Regionale con deliberazione n. 478/2012 come modificata in ultimo dalla DGR n. 710/2012, in attuazione di quanto previsto dal citato Regolamento n. 12/2011, ha approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere, assegnando, in particolare, le competenze dell'ex Servizio Mercato Energetico Regionale all'U.O.D. 04 "Energia e Carburanti" della D.G. 02 "Sviluppo Economico e Attività Produttive";
- k. la Giunta Regionale con deliberazione n. 427/2013 ha tra l'altro conferito l'incarico di Direttore Generale della D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive al Sig. Francesco P. Iannuzzi;
- l. con deliberazione n. 488/2013, la Giunta Regionale ha conferito, tra l'altro, l'interim di Dirigente responsabile della Unità Organizzativa Dirigenziale "Energia e Carburanti" al Sig. Fortunato Polizio nonché l'incarico di Vicario del Direttore Generale;
- m. con DD. n. 50/2011, pubblicato sul BURC n. 14/2011, sono stati dettati i criteri per la uniforme applicazione delle "Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D. Lgs 387/03 per

- l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi emanate con DM (MISE) 10/9/2010 pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18/9/2010;
- n. con D.D. 516/2011 AGC 12/Sett.04/Serv.03 sono stati forniti i criteri procedurali per la autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili;
- o. la Giunta Regionale con deliberazione n. 325/2013 ha dettato una Disciplina di completamento in materia di autorizzazioni energetica;
- p. che con D.D. AGC 12/Sett.04/Serv.03 n. 377/2010 la Società Essebiesse Power S.r.L., con sede legale in Roma al Viale Libia n. 174, è stata autorizzata a costruire ed esercire l'impianto per la produzione di energia elettrica, con tecnologia eolica, della potenza di 40 Mw da realizzare nei comuni di Casalbuono e Montesano sulla Marcellana (SA), nonché le relative opere di connessione consistenti in una nuova Stazione Elettrica della RTN in classe di isolamento 380 kV da collegare in entra esce sulla linea a 220 kV da collegare in entra-esce sulla linea a 220 kV "Rotonda – Tusciano" ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003;
- q. con D.D. AGC 12/Sett.04/Serv.03 n. 191/2011 è stata volturata in favore di TERN A S.p.A. la suddetta autorizzazione limitatamente alla realizzazione ed esercizio della nuova Stazione Elettrica della RTN in classe di isolamento 380 kV da collegare in entra esce sulla linea a 220 kV da collegare in entra-esce sulla linea a 220 kV "Rotonda – Tusciano";
- r. con nota prot. TE/P20110009550 del 14/06/2011 TERN A S.p.A. ha comunicato che i lavori per la realizzazione della nuova stazione elettrica sarebbero iniziati in data 16/06/2011;
- s. con ordinanza n. 61 del 03/10/2011, il Comune di Montesano s.M. (SA) – Servizio Tecnico ha ordinato a TERN A S.p.A. la sospensione dei lavori;
- t. con ordinanza n. 70 del 17/11/2011 il suddetto comune ha ordinato la demolizione delle opere già realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi;
- u. con decreto del Tribunale di Sala Consilina – Ufficio G.I.P. emesso il 28/11/2011 ed eseguito in pari data ad opera del Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Montesano s.M. è stato disposto il sequestro del cantiere della stazione elettrica e delle opere già realizzate;
- v. con sentenza n. 9881 del 28/11/2012 il TAR Lazio, sede di Roma, accogliendo il ricorso proposto da TERN A S.p.A. ha annullato l'ordinanza di sospensione dei lavori e il successivo ordine di demolizione adottati Comune di Montesano s.M.;
- w. con ordinanza del 29/01/2013 il Tribunale di Sala Consilina – Ufficio G.I.P. ha ordinato il dissequestro del cantiere della Sottostazione disponendo la riconsegna del cantiere e dei beni di TERN A S.p.A., avvenuta in data 04/02/2013;
- x. il Settore Ambiente della Regione Campania ha comunicato alla Società TERN A S.p.A. l'avvio del procedimento di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006, sostenendo che l'opera non fosse stata sottoposta a valutazione di impatto ambientale;
- y. con sentenza n. 4167 del 07/08/2013 emessa a seguito di ricorso in appello avverso la citata sentenza del TAR Lazio n. 9881 del 28/11/2012 proposto dal Comune di Montesano s.M. e dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici di Salerno e Avellino, il Consiglio di Stato ha affermato con forza di giudicato che la Stazione elettrica di Montesano è stata legittimamente autorizzata e che, nell'ambito del procedimento autorizzativo ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 è stata favorevolmente valutata sotto il profilo della compatibilità ambientale;
- z. con nota prot. n. 226246 del 31/03/2014 la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania ha richiesto a Terna S.p.A. la documentazione ai fini della valutazione dell'eventuale giudizio ambientale arrecato dalla Stazione de quo;
- aa. avverso tale provvedimento la società TERN A S.p.A. ha proposto ricorso al TAR Lazio, sede di Roma, nonché al Consiglio di Stato per la mancata ottemperanza alla sentenza n. 4167 del 07/08/2013;

CONSIDERATO che

- ai sensi del punto 7 del dispositivo del D.D. n. 377/2010, i lavori, in analogia a quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 380/2001, devono avere inizio entro un anno a decorrere dalla data di autorizzazione ed essere ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori stessi, pena la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroga motivata per fatti sopravvenuti ed estranei alla volontà del

proponente. Sono fatte salve cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del proponente e tempestivamente comunicate.

- con nota del 29/05/2014 la società TERNA S.p.A. ha presentato istanza di proroga di due anni per il termine di fine lavori, in conseguenza della citata ordinanza comunale n. 61 del 03/10/2011 di sospensione dei lavori e dell'avvenuto sequestro del cantiere;

RITENUTO

- di poter dare seguito alla suddetta istanza, concedendo una proroga al termine di fine lavori pari a 484 giorni, tempo intercorso tra la notifica dell'Ordinanza di sospensione dei lavori n. 61/2011 (03/10/2011) e la data del dissequestro del cantiere (29/01/2013), in quanto i ritardi non sono dovuti alla volontà del proponente;

VISTI

- a. la Direttiva 2001/77/CE ed il Decreto legislativo di attuazione n. 387 del 29 dicembre 2003;
- b. il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 luglio 2012;
- c. la Direttiva 2009/28/CE ed il Decreto legislativo di attuazione n. 28 del 3 marzo 2011;
- d. il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010;
- e. la L.R. 28 novembre 2007, n. 12;
- f. la L.R. 30 gennaio 2008, n. 1;
- g. la DGR 11 gennaio 2008, n. 47;
- h. la DGR 2119/08;
- i. l'art. 4 della L.R. 24 del 29/12/2005 che attribuisce le competenze ai Dirigenti;
- j. la DGR n. 3466/2000;
- k. la DGR 1152/09;
- l. la DGR n. 1642/09;
- m. la DGR 1963/09;
- n. la DGR n. 46/10;
- o. la DGR n. 529/10;
- p. la DGR n. 612/11;
- q. i Decreti Dirigenziali AGC12/Sett04 n°377/2010 , n°191/2011, n°50/2011, n°420/2011, n°516/2011;
- r. la DGR n. 478/12;
- s. la DGR n. 710/12;
- t. la DGR n. 427/13;
- u. la DGR n. 488/13;
- v. la DGR n. 325/13;
- w. la DGR n. 48/14;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. n. 04 "Energia e Carburanti" della D.G. 02 "Sviluppo Economico e AA.PP." e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente U.O.D. n. 04 "Energia e Carburanti" della stessa D.G. 02

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti:

1. **di concedere** alla società TERNA S.p.A., con riferimento all'autorizzazione di cui ai DD.DD. AGC12/Sett04 n° 377/2010 e n° 191/2011, una proroga del termine di fine lavori pari a 484 giorni e, pertanto, fino al 13/10/2015;
2. Il presente atto è notificato al proponente e comunicato alle Amministrazioni interessate al procedimento.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla notifica, nei modi previsti, del presente decreto.
4. Copia del presente atto è inviata all'Assessore allo Sviluppo Economico e AA.PP., alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Francesco P. Iannuzzi